



SENTENZA N° 5558/2010
R.G. N° 7600/19
REP. N° 1369/2010
CRON. N°

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice di pace di Torre Annunziata dott.ssa Maria Rosaria Pollio ha emesso la seguente

SENTENZA

provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n R.G. 7600/19, avente ad oggetto: restituzione somme, promossa da

[REDACTED] LUIGI, nato a [REDACTED], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pierluigi Telese, elettivamente domiciliato in Ercolano alla via Panoramica 60, e che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec : avv.pierluigitese@pec.giuffre.it

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] SPA , in persona del legale rapp.tep.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante evocava in giudizio la [REDACTED] spa, in p.l.rapp.tep.t., al fine di sentirla condannare al pagamento della somma pari ad € 2.758,40.

Asseriva l'istante che in data 02.03.2010, stipulava con la società convenuta un contratto di mutuo, rimborsabile mediante cessione pro solvendo n.120 rate da € 306,00.

L'istante continuava affermando che, al momento della stipula del detto contratto, corrispondeva oltre agli interessi pattuiti, la somma di € 2.540,64 a titolo di commissioni di attivazioni, commissioni di gestione, commissioni di terzo intermediario e € 2.680,56 per il premio polizza assicurativa.

Sosteneva ancora l'istante che, estingueva il debito anticipatamente, per tal motivo, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme versate per commissioni bancarie, finanziarie ed assicurative non maturate.

Specificava inoltre l'attore che, la convenuta era tenuta al rimborso della somma di € 2.758,40, oltre interessi, di cui € 1.150,00 per commissioni bancarie e € 1.608,30 a titolo di rimborso delle commissioni d'intermediazione.

Incardinata la lite, si costituiva in giudizio la Banca convenuta, la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza del Giudice adito; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ivi proposta in quanto, a suo dire, le somme richieste non erano dovute in quanto trattasi di spese non rimborsabili e previste in clausole contrattuali legittime.

Vista la documentazione in atti e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 21.07.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

In atti versa il relativo verbale di mediazione attestante il mancato accordo.

Con riferimento al merito, si rileva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente rationetemporis, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies). Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere. Ciò premesso a titolo ricognitivo, anche per confutare quanto sostenuto da parte convenuta, al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'attore e seguito da noti intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale.

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, va rimborsato all'attore la somma complessiva di € 2.758,40.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo, liquidate in base al D.M. 55/14, tenuto conto del valore e difficoltà della causa e del tentativo di mediazione effettuato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna la convenuta [REDACTED] spa, in persona del legale rapp.tep.t., a rimborsare all'attore la complessiva **somma di € 2.758,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria**, dalla data della stipula del contratto di mutuo;
- 3) condanna, altresì, la convenuta banca, in persona del legale rapp.tep.t., a pagare, in favore dell'Avv. Pierluigi Telese, quale procuratore antistatario, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.300,00, di cui € 200,00 per spese ed € 1.100,00 per compensi, nonché rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Torre Annunziata, 21.09.2020

Il Giudice di Pace
Maria Rosaria Pollio

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORRE ANNUNZIATA 2 DIC 2020
Depositato in Cancelleria oggi _____
DA _____

Il Cancelliere F4
Maria Iolanda Merita